

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1921

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEGNI, SODDU, NONNE, ANGIUS, SANNA,
COLUMBU, CARRUS, CHERCHI, LOI**

Presentata il 19 novembre 1987

**Istituzione in Sassari, di una Corte d'appello
e del Tribunale per i minorenni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le circoscrizioni degli uffici giudiziari sono gravemente inadeguate e non rispondono più — se mai lo hanno fatto — alla realtà dei bisogni di giustizia, alle esigenze d'una razionale distribuzione nel territorio di servizi e del personale, in corrispondenza alle grandi trasformazioni sociali che si sono verificate e si stanno verificando. Occorre allora — e diviene sempre più urgente — una riforma generale di quella che usa chiamarsi geografia giudiziaria, contemperando il criterio statistico dei carichi di lavoro con l'altro, che non si può trascurare, delle distanze fra le sedi e dell'effettiva possibilità di accesso degli operatori e delle popolazioni agli uffici, e ancora con l'altro, pure rilevante, della natura degli affari. Infatti i meri criteri statistici possono risultare fallaci, oltre che insufficienti, giacché il protrarsi della mancanza di risposte disincentiva

la domanda di giustizia, mentre servizi di importanza vitale come quelli giudiziari debbono porsi a concreta disposizione dei loro utenti, senza aggravii eccessivi che determinano, fra essi, pesanti discriminazioni economiche. La qualità delle questioni sottoposte ai giudici, le difficoltà ed i modi reali degli accertamenti, poi, non solo assumono ovvio significato al fine di determinare l'entità effettiva dei carichi di lavoro, ma sono anche il segno delle particolarità dei bisogni di giustizia delle singole collettività e del rilievo che questi bisogni hanno nelle loro vite.

Purtroppo, però, una riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie non sembra vicina e nemmeno se ne profilano, con un disegno di scelte, intenzioni credibili, in qualche modo articolate. D'altronde, di fatto, ne è ardua la promozione con una iniziativa solo parlamentare, giacché la capacità di proporre una

simile riforma presuppone il possesso d'un patrimonio conoscitivo organico, avente per oggetto tutta la mappa sulla quale bisogna spiegare l'intervento, con la dinamica delle sue ragioni complesse.

L'insieme di questi motivi sconsiglia in genere aggiustamenti isolati e frammentari, compiuti fuori da una logica capace di governare l'intero quadro. A meno che non ci si trovi davanti a situazioni nelle quali il permanere dell'assetto attuale cagioni sicuro danno, ed il rimedio risulti poco opinabile, anticipatore, comunque, di soluzioni più sistematiche.

È il caso che si affronta con la presente proposta di legge, sollecitando la istituzione, a Sassari, di una seconda Corte di appello e, conseguentemente, l'istituzione della Corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni. La distanza fra i due capoluoghi — Sassari e Cagliari —, circa 220 chilometri, e la difficoltà dei collegamenti (quelli ferroviari si svolgono per un tratto molto più lungo e con un viaggio di quasi quattro ore, nella migliore delle ipotesi) costituiscono già una giustificazione più che considerevole; a parte che rileva non solo la distanza fra i due capoluoghi indicati, ma anche quella — ben maggiore (addirittura 300 chilometri) e percorsa da mezzi di trasporto pubblici assai più avventurosi — fra Cagliari, sede della Corte d'appello esistente, ed il nord-est della Sardegna; e località della Gallura, site nel circondario del tribunale di Tempio Pausania, tra l'altro in forte crescita economica e demografica (come Olbia). Ma l'argomento delle minori distanze e dei migliori collegamenti con Sassari vale anche per il circondario di Nuoro: sicché è opportuno che la circoscrizione dei nuovi uffici da istituire lo comprenda.

L'esigenza che si tende a soddisfare con la presente proposta di legge è tradizionalmente propria, per motivi obiettivi prima che di cultura, delle popolazioni interessate, e non solo degli operatori del diritto. Ne sono prova gli ordini del giorno approvati all'unanimità, tra la fine del 1982 fino ai giorni nostri, dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale

di Sassari, ed anche da un organo rappresentativo delle ragioni dell'intera isola, della sua autonomia, come il consiglio regionale nonché da ultimo, ma non per ultimo, quello ugualmente unanime in data 27 ottobre 1984 con cui l'unione regionale degli ordini forensi della Sardegna si è unita alla corale richiesta da più parti espressa.

Di recente però la legge 31 luglio 1984, n. 400, ha reso insopportabile il disagio già esistente, ed indilazionabile la misura che sollecitiamo, quando ha disposto, all'articolo 3, la competenza della Corte d'appello per l'appello contro le sentenze penali del pretore. In tal modo le lunghe distanze, i difficili e precari collegamenti divengono più frequente causa di diniego dei rimedi della giustizia, per chi non si trovi in grado di pagarli al prezzo elevato ed abnorme che assumono su questo mercato della Sardegna.

Quale è il segnale politico che promana da una tale situazione? L'interrogativo consente di toccare un altro ordine di motivi capaci di giustificare l'urgente istituzione dei nuovi uffici? In Sardegna alla cultura moderna dell'organizzazione sociale nello Stato se ne contrappone ancora un'altra, ben radicata, che si basa su propri codici interni e induce, nei confronti dello Stato, ad una estraneità che è più grave e definitiva di qualsiasi sfiducia. Questa contraddizione non solo costituisce l'*humus* di trasgressioni pericolose e tradizionali, ma alimenta pesanti malesseri che ostacolano le indispensabili dinamiche, economiche e sociali, verso la rinascita complessiva dell'isola. Restano attuali, in proposito, le analisi e le indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna e della Commissione del Consiglio superiore della magistratura che ha di recente potuto constatare la peculiarità dell'amministrazione della giustizia in Sardegna. Anzi il quadro presente, con le cicliche recrudescenze del fenomeno endemico del sequestro di persona e con la buia realtà di ingenti lacerazioni del tessuto produttivo, di crescenti aree di

emarginazione, le rende ancora più significative.

È ad esse che si deve tornare, facendo appello alla coerenza non solo di tutti i sardi e delle loro istituzioni autonomistiche, ma anche del Parlamento. Diviene così risolutiva la presenza reale, in Sardegna, dello Stato, la capacità di esso di dare risposta, innanzi tutto, a bisogni primari come quelli di giustizia. E in tal modo, per motivi di storia e di culture, oltre che di geografia, la questione delle circoscrizioni giudiziarie si pone, nell'isola, in termini diversi rispetto a regioni più integrate e più capaci di sviluppo grazie alle loro stesse realtà.

Riteniamo così pienamente motivata la proposta di legge che formuliamo. Resta da aggiungere che le circoscrizioni da

istituire assegneranno ai nuovi uffici una mole adeguata di lavoro. Secondo le statistiche degli ultimi sei anni, alla Corte d'appello di Cagliari pervengono, dai tribunali di Sassari, Tempio Pausania e Nuoro, processi penali che, complessivamente, superano sempre la quota d'un terzo dell'intero carico della Corte, raggiungendone quasi la metà, e talvolta eccedendola (nel caso della Corte d'assise d'appello). È vero che gli appelli contro le sentenze civili dei tribunali di Sassari, Tempio Pausania e Nuoro sono in una percentuale minore; ma ciò dipende, evidentemente, da come le condizioni materiali disincentivano la domanda di giustizia; da quella fuga di mediazione statale che, in Sardegna, rappresenta un fatto produttivo di rischi troppo alti.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una seconda Corte d'appello per la Sardegna con sede in Sassari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

ART. 2.

1. È istituita in Sassari una Corte d'assise d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della Corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.

ART. 3.

1. È istituito in Sassari il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione sono compresi i circondari dei tribunali di Nuoro e Tempio Pausania.

ART. 4.

1. Il Governo è autorizzato a determinare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1, 2 e 3.

ART. 5.

1. Il Governo è autorizzato a stabilire entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli precedenti.

ART. 6.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente legge, valutati in lire 250 milioni per ciascun anno, sono imputati al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1988 e ai corrispondenti stanziamenti per gli esercizi successivi.